



Comune di Rimini

IL SINDACO

Piazza Cavour 27 - 47921 Rimini
tel. 0541 704307
www.comune.rimini.it
e-mail
protocollo.generale@pec.comune.rimini.it
sindaco@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Rimini 20.03.2019

OGGETTO: divieto di vendita e somministrazione di ogni bevanda in contenitori in vetro in occasione dell'incontro calcistico valido per la qualificazione "EURO 2020" fra le rappresentative delle nazionali di SAN MARINO e SCOZIA, nell'area a mare della SS. 16 Adriatica dalle ore 12.00 di venerdì 22 marzo alle ore 06.00 di lunedì 25 marzo 2019.

IL SINDACO

VISTA la nota della Questura di Rimini cat. A4/2019-Gab del 18/03/2019 con la quale, in occasione dell'incontro calcistico valido per la qualificazione "EURO 2020" fra le rappresentative delle squadre nazionali di SAN MARINO e SCOZIA, in programma nella limitrofa Repubblica di San Marino domenica 24 marzo 2019 alle ore 18.00, per motivi di ordine e sicurezza pubblica connessi alla manifestazione che richiederà la presenza di circa 3000 tifosi scozzesi alloggiati principalmente nelle strutture ricettive presenti sul lungomare, invita l'Amministrazione a valutare la possibilità di disporre, in base alla vigente normativa con apposita ordinanza, il divieto a chiunque in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, di vendita o somministrazione di bevande in contenitori di vetro servendole in bicchieri di plastica o carta, nelle aree a mare della Statale dalle ore 12.00 di venerdì 22 e sino alle ore 06.00 di lunedì 25 marzo 2019;

CONSIDERATO che come può evincersi dalla citata nota della Questura di Rimini nonché sulla base ed in riferimento a precedenti e analoghe manifestazioni sportive il rilevante numero di tifosi presenti sul territorio cittadino, nell'euforia collettiva anche dovuta al presumibile consumo di bevande alcoliche, i contenitori in vetro potrebbero far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché la loro dispersione nelle aree di consumo delle bevande e nelle immediate vicinanze ed in caso di rottura dei recipienti i relativi frammenti potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO inoltre di evitare altresì che coloro che assisteranno all'evento sportivo possano giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori in vetro;

RITENUTO quindi che per motivi di ordine, sicurezza e incolumità pubblica sopra evidenziati sia opportuno, in sintonia a quanto rappresentato dalla Questura di Rimini con la sopracitata nota, vietare a chiunque ed in qualsiasi forma compresi i distributori automatici, nel territorio comunale a mare della SS 16 Adriatica, la vendita o somministrazione di bevande in contenitori in vetro dalle ore 12.00 di venerdì 22 marzo alle ore 06.00 di lunedì 25 marzo 2019, permettendone altresì il servizio in bicchieri di plastica o di carta;

VISTO l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

DATO ATTO che è stata data comunicazione preventiva dell'adozione presente provvedimento alla Prefettura di Rimini;

ORDINA

Nel territorio comunale compreso a mare della SS 16 Adriatica dalle ore 12.00 di venerdì 22 marzo alle ore 06.00 di lunedì 25 marzo 2019 è vietato a chiunque in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, vendere o somministrare bevande in contenitori di vetro.



Comune di Rimini

IL SINDACO

Piazza Cavour 27 - 47921 Rimini
tel. 0541 704307
www.comune.rimini.it
e-mail
protocollo.generale@pec.comune.rimini.it
sindaco@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

PRECISA

È consentito vendere o somministrare le bevande servendole in contenitori di plastica o carta.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio informatico e sul sito dell'Ente e sia trasmessa:

Al Prefetto di Rimini

Al Questore di Rimini

Al Comando Carabinieri di Rimini

Al Comando Polizia Municipale

Al Comando Polizia Stradale

Alla Guardia di Finanza

Agli agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art.650 c.p. e fatto salvo quanto già previsto per la violazione dalle vigenti norme concernenti la vendita o somministrazione di bevande alcoliche, la trasgressione alla presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 come stabilito dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco

F.to digitalmente